

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese



SETTORE 1 – FORESTAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE PAFR

Via Pietro Leopoldo 10/24 51028 San Marcello Pistoiese – unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

SEDE DECENTRATA – V. L. Orlando, 320 – Campo Tizzoro 51028 San Marcello Pistoiese

C.F. : 90054130472 – P.I. 01845470473

NR.	DATA	OGGETTO
30	14/02/2017	L.R 39/2000 "Legge Forestale della Toscana". Disposizioni Operative per la vendita dei materiali legnosi provenienti dal Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana (P.A.F.R.) e dalle aree agroforestali gestite dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese. Approvazione.

Il responsabile del Settore 1 – Forestazione e gestione patrimonio agricolo forestale

Richiamato l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, firmato in data 02/04/2013 e lo Statuto della stessa pubblicato sul BURT n. 17 del 24/04/2013;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 01/08/2016 con il quale viene individuato il sottoscritto Dr. Francesco Benesperi quale responsabile del Settore 1 – Forestazione e gestione patrimonio Agricolo forestale Regionale (P.A.F.R.) e richiamato l'art. 3 comma 2 della legge 15/09/1994 n. 444;

Vista e richiamata la Legge Regionale 21.03.2000 n. 39 "Legge Forestale della Toscana" e il relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R;

Dato atto che l'art. 31 della citata L.R. 39/2000 "Proventi della gestione" stabilisce al co. 1 che *"I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all'Ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate"* e al co. 2 stabilisce che *"I proventi vengono destinati ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e ripartiti tra la Regione e l'ente gestore [...omissis];"*

Dato atto:

- che ai sensi della L.R. 27/12/2011 n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali" così come modificata dalla L.R. 25/10/2012 n. 59 "Modifiche alla L.R. 27/12/2011, n. 68" la Provincia di Pistoia è subentrata nelle funzioni della ex Comunità Montana Appennino Pistoiese a decorrere dal 01/12/2012 e pertanto da tale data ha gestito la delega regionale della Forestazione;
- che ai sensi della L.R. 22/2015 così modificata dalla L.R. 70/2015 la titolarità della funzione Forestazione è attribuita all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese a far data dal

01/01/2016;

- che i Consigli dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e della Provincia di Pistoia hanno approvato una convenzione sottoscritta in data 31/12/2015 avente ad oggetto il conferimento della funzione alla Provincia di Pistoia per il periodo 01/01/2016 - 31/07/2016 in attuazione di quanto previsto e consentito dall'art. 13 comma 11 della legge R. Toscana n. 22/2015 così come modificata dalla legge R. Toscana n. 70/2015;
- che a partire dal 31/07/2016 la Convenzione sottoscritta tra Unione di Comuni Appennino Pistoiese e Provincia di Pistoia è scaduta e che dal 01/08/2016 la delega regionale della forestazione, già trasferita dal 01/01/2016, è definitivamente in carico all'Unione di Comuni medesima;

Dato altresì atto che la Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale n. 713 del 23/06/2013 aveva approvato le "Nuove disposizioni operative per la vendita dei materiali legnosi provenienti da patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) e dalle aree agroforestali gestite dalla Provincia di Pistoia";

Considerata pertanto la necessità di dotarsi di Disposizioni Operative per la vendita dei materiali legnosi provenienti dal PAFR, contenenti specifiche sulle varie tipologie e modalità di vendita, ai sensi delle vigenti norme in materia;

Considerata la necessità di approvare le " Disposizioni Operative per la vendita dei materiali legnosi provenienti dal Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana (P.A.F.R.) e dalle aree agroforestali gestite dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese";

Richiamato il R.D. 25/05/1924 n. 827 e s.m.i. "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Visto il testo aggiornato del documento avente ad oggetto " Disposizioni Operative per la vendita dei materiali legnosi provenienti dal Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana (P.A.F.R.) e dalle aree agroforestali gestite dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese" che viene allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A);

Dato atto che relativamente alla tariffa di vendita della legna morta per l'annualità 2017 si farà riferimento a quanto disposto con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 43 del 11/04/2013 e n. 84 del 23/04/2013, ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 39/00 il quale dispone che " *Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 40, approvati dalle unioni dei comuni di cui all'allegato D bis della l.r. 22/2015, restano in vigore i regolamenti provinciali*" relativi alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni in materia di forestazione;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura e che lo stesso non comporta spese a carico dell'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile data la natura dello stesso con il quale non si prevedono impegni di spesa;

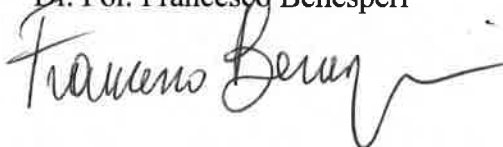
DETERMINA

1. **Di approvare** in allegato "A" il documento "Disposizioni Operative per la vendita dei materiali legnosi provenienti dal Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana (P.A.F.R.) e dalle aree agroforestali gestite dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese";
2. **di dare atto** che per l'annualità 2017 relativamente alla tariffa di vendita della legna morta si farà riferimento a quanto disposto con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 43 del 11/04/2013 e n. 84 del 23/04/2013 ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 39/00;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Unione dei Comuni per quanto di competenza;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento:
 - all'Albo Pretorio Online
 - sulla pagina Internet dell'Unione di Comuni Montani alla sezione "News"

Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle procedure.

Il presente provvedimento non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non prevede impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore 1
Forestazione e Gestione PAFR
Dr. For. Francesco Benesperi



UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese



Via Pietro Leopoldo 10/24 51028 San Marcello Pistoiese – unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

C.F. : 90054130472 – P.I. 01845470473

Sede decentrata: v.le L.Orlando,320 Campo Tizzoro Tel. 0573-639800//639809 e –mail:forestazione@ucap.it

Disposizioni operative per la vendita dei materiali legnosi provenienti dal Patrimonio Agricolo e Forestale Regionale (P.A.F.R.) e dalle aree agroforestali gestite dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano la vendita dei materiali legnosi del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (P.A.F.R) e dei complessi agroforestali ad esso assimilati gestiti dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (di seguito denominata "Unione") ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i., nonché la vendita dei materiali legnosi derivanti da utilizzazioni forestali o lavori effettuati su qualsiasi altro patrimonio appartenente all'Unione o a questa affidato in gestione a seguito di delega ex lege o di specifica convenzione.

Compete al Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale - PAFR", che vi provvede con proprie determinazioni ai sensi della normativa vigente.

a) **Indire le gare** per la vendita dei materiali legnosi, approvandone le procedure di affidamento, il bando o avviso di gara, l'elenco delle ditte da invitare, le norme tecniche, le sanzioni e i lotti, presiedere le gare e procedere all'aggiudicazione dei lotti.

b) **procedere all'affidamento** ad imprese qualificate degli interventi di cui all'art. 10 e 17 della L.R. 39/2000 s.m.i (Interventi pubblici forestali e promozione della selvicoltura) attuati all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale e nei beni in affidamento ad esso assimilati ai sensi dell'art.25 della L.R. 39/00 s.m.i gestiti dall'Unione. La determinazione delle tariffe compete alla Giunta dell'Unione.

2. Tipologie di vendita dei materiali legnosi

Si distinguono principalmente quattro tipologie principali di vendita del materiale legnoso:

- a) **Vendita del soprassuolo (cd. "bosco in piedi") o del materiale legnoso già tagliato sul letto di caduta;**
- b) **Vendita del materiale legnoso già allestito all'imposto o bordo strada camionabile nei vari assortimenti commerciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: legna da ardere, tondame, tronchetti, paleria);**

- c) **Autorizzazione alla raccolta della legna "morta"**, ovvero del materiale legnoso di scarso valore economico giacente in bosco e costituito da tronchi e ramaglia di varia dimensione caduta a terra per effetto di fenomeni naturali.
- d) **Vendita di singoli esemplari o piccoli nuclei di piante di alto fusto sradicate, inclinate, stroncate o divelte per effetti di eventi meteorologici avversi.**

La vendita del materiale legnoso di cui ai punti a) e b) del presente articolo **viene organizzata in lotti "a corpo" o "a misura"**.

I singoli esemplari o piccoli nuclei di piante di alto fusto sradicate, inclinate, stroncate o divelte per effetto di eventi meteorologici avversi di cui al punto d) **vengono venduti "a misura"**.

3. Strategia di vendita dei materiali legnosi

Al fine di semplificare e ottimizzare le procedure, in particolare riferimento alla necessità di dare un significativo incremento alle entrate del P.A.F.R. si ritiene opportuno adottare una linea strategica per la vendita dei materiali legnosi. A tal fine gli uffici preposti dovranno operare sulla base della tabella di seguito riportata:

Tipologia	Modalità	Soggetto	Specifiche e trasparenza
LOTTE DI BOSCO IN PIEDI	ASTA PUBBLICA	SOLO IMPRESE BOSCHIVE	AVVISO SU PAGINA INTERNET ALBO PRETORIO ON LINE
LOTTE DI BOSCO IN PIEDI: solo diradamenti superficie inferiore Ha 3,5 e diametro piante inferiore 30 cm importo stimato inferiore ad euro 5.000,00	TRATTATIVA PRIVATA CON RICHIESTA DI OFFERTE A RIALZO A TUTTE LE IMPRESE DELL'ELENCO ASSOCIATO ALLA FORESTA	SOLO IMPRESE BOSCHIVE	AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO IMPRESE BOSCHIVE AGGIORNABILE OGNI ANNO SUDDIVISO PER FORESTA
LOTTE DI LEGNAME SU LETTO DI CADUTA	ASTA PUBBLICA	SOLO IMPRESE BOSCHIVE	AVVISO SU PAGINA INTERNET ALBO PRETORIO ON LINE
LEGNA ACCATASTATA A BORDO STRADA	ASTA PUBBLICA	TUTTI I RICHIEDENTI	AVVISO PERMANENTE SU APPOSITO SPAZIO INTERNET CON RIFERIMENTO DEI VARI LOTTE DEBITAMENTE DESCRITTI PRESENTAZIONE OFFERTE DAL 1° AL 20 DI OGNI MESE. APERTURA BUSTE IL PRIMO GIORNO FERIALE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA.

PIANTE SRADICATE, DIVELTE, INCLINATE O STRONCATE	TRATTATIVA PRIVATA PER IMPORTI STIMATI INFERIORI O UGUALI A €1.000,00	1. SOLO IMPRESE BOSCHIVE per valore stimato superiore a € 200,00 2. TUTTI I RICHIEDENTI per valori uguali o inferiori a € 200,00	PREZZO A METRO STERO STABILITO IN BASE ALLE CONDIZIONI MERCEOLOGICHE DEL MATERIALE E ALL'UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRELIEVO.
LEGNA MORTA	pagamento tariffa annuale	TUTTI I RICHIEDENTI	TARIFFA ANNUALE STABILITA DALLA GIUNTA DELL'UNIONE

4. Modalità di vendita alle imprese agricolo/forestali

Il materiale legnoso ritraibile dalle attività selvicolturali effettuate all'interno del P.A.F.R e delle aree ad esso assimilate ai sensi della L.R. 39/2000 s.m.i, condotte in attuazione dei piani di gestione, ovvero nel rispetto della normativa forestale, viene concesso ai soggetti interessati aventi titolo e requisiti soggettivi e oggettivi per l'espletamento di attività forestali secondo le vigenti normative in materia, nelle modalità di seguito elencate:

- a) **Asta pubblica o Licitazione privata** per le vendite **con importo imponibile** complessivo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- b) **Trattativa privata** per le vendite **con importo imponibile** complessivo non superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

Le modalità tecniche di martellata, abbattimento, esbosco ed allestimento verranno riportate ogni volta sull'avviso alla vendita.

Il Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione patrimonio Agricolo Forestale Regionale - PAFR" sulla scorta del progetto di taglio e stima, della sola stima, o dei piedilista di misurazione effettuata dal personale preposto, individuerà la procedura di vendita applicabile dandone motivazione nella determinazione a contrattare.

5. Trattativa privata

Le vendite per trattativa privata vengono disposte dal Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale – PAFR".

Tali vendite vengono realizzate nel rispetto delle vigenti normative avendo particolare cura degli interessi dell'ente nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai sensi dell'art.5 comma 2) del D.P.R 131/1986 "Testo Unico sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro", gli atti di vendita per trattativa privata sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso, poiché soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Ogni onere relativo alla vendita rimane comunque a carico della ditta acquirente.

6. Trattativa privata: casi particolari di vendita

Nei seguenti casi il Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale – PAFR" può approvare la vendita diretta di beni il cui valore imponibile superi i limiti di cui all'art. 4 lettera b).

- a) Commissioni di legname con caratteristiche particolari tali da non consentire la formazione di uno specifico lotto da vendere mediante licitazione privata o asta pubblica .
- b) Vendita di lotti andati deserti almeno in un esperimento di licitazione privata o asta pubblica.
- c) Vendita di materiale ad elevato rischio di deperibilità o soggetto a forte calo di peso.
- d) Vendita di materiale che richieda una tempestiva opera di esbosco per cause fitopatologiche o climatico ambientali.

7. Asta pubblica e Licitazione privata

La procedure di gara da applicare nelle vendite sono quelle previste dagli artt. 63 e seguenti del R.D. n.827/1924 e ogni atto è approvato dal Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale – PAFR".

Gli avvisi di gara sono pubblicati presso l'albo online dell'Ente.

8. Pagamenti e cauzioni.

Il pagamento del materiale legnoso ritraibile venduto avviene distinguendo la tipologia di provenienza già indicata all'art.2 delle presenti disposizioni:

- a) **soprassuolo ("bosco in piedi") e/o materiale legnoso giacente sul letto di caduta**, ivi compresi soprassuoli deperienti costituiti da singoli esemplari o piccoli nuclei di piante di alto fusto sradicate, inclinate, stroncate o divelte per effetto di eventi meteorologici avversi di cui al punto d) dell'art. 2 con valore superiore ad euro 200,00 ed inferiore o uguale a euro 1.000,00;
- b) **materiale legnoso già allestito all'imposto o bordo strada camionabile nei vari assortimenti commerciali;**
- c) **singoli esemplari o piccoli nuclei di piante di alto fusto sradicate, inclinate, stroncate o divelte per effetto di eventi meteorologici avversi di cui al punto d) dell'art. 2 con valore uguale o inferiore ad euro 200,00.**

Il pagamento di un lotto avente le caratteristiche di cui al punto a) venduto "a corpo" deve essere corrisposto integralmente al momento della stipula del contratto, mentre se venduto "a misura" si dovrà provvedere al pagamento del 90% alla stipula del contratto e il restante 10 % al termine dei lavori, salvo conguaglio a seguito di effettiva misurazione del materiale legnoso effettuata in contraddittorio con gli addetti della "Squadra di vigilanza e supporto attività forestali".

Il pagamento di un lotto boschivo con le caratteristiche di cui al punto b) deve essere effettuato con il pagamento del 100% alla firma del contratto.

Nel caso del materiale di cui al punto c), considerate le caratteristiche merceologiche del legno ritraibile, soggetto a rapida deperibilità e l'esiguità degli importi unitari ricavabili, il pagamento del 100% viene effettuato previa specifica autorizzazione al prelievo rilasciata al richiedente.

Al fine di favorire gli scambi commerciali nel settore forestale si prevede in alternativa ai punti precedenti la possibilità per l'acquirente di chiedere al Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale – PAFR", di eseguire il pagamento entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, garantendo l'intero importo comprensivo di IVA, con fideiussione bancaria o assicurativa da eseguirsi prima della stipula del contratto e con validità fino ad espresso e formale svincolo da parte del Responsabile del Servizio.

In qualsiasi caso è facoltà dell'Ente chiedere una cauzione pari al 10% del valore del lotto da corrispondersi a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di analogo importo valida fino al termine dei lavori. Tale cauzione è a garanzia del rispetto degli eventuali danni che potrebbero derivare alla proprietà. La cauzione sarà svincolata, senza interessi, a chiusura dei lavori, salvo contestazioni o danni.

Su richiesta dell'acquirente è possibile procedere alla costituzione di un'unica fideiussione bancaria o polizza assicurativa comprendente sia il pagamento di quanto dovuto che la cauzione del 10% per eventuali danni, con validità fino ad espresso e formale svincolo da parte del Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale – PAFR".

In caso di mancato completamento delle utilizzazioni forestali assegnate o del ritiro del materiale legnoso prodotto e/o giacente bordo strada, allo scadere dei termini stabiliti per effettuazione di detti adempimenti, il personale incaricato dall'Amministrazione provvederà a riprendere in carico il materiale legnoso per la sua successiva alienazione ad un nuovo contraente. E' facoltà del Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale – PAFR", sulla scorta di specifica richiesta motivata e inviata entro i termini previsti, concedere proroghe ai termini sopra indicati.

Nel caso di ritardato pagamento, oltre alle penali previste nell'atto di vendita, si applicano gli interessi legali e le eventuali spese sostenute per incassare le somme non saldate, compresi gli oneri per l'assistenza legale.

Agli acquirenti che non risultassero in regola con i pagamenti sarà sospesa qualsiasi fornitura fino a quando non risulti onorato ogni debito nei confronti dell'Amministrazione.

9. Tempi, misurazioni e modalità di taglio.

Riguardo ai tempi di esecuzione, alle modalità di taglio ed esbosco, valgono le disposizioni previste dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal regolamento forestale D.P.G.R. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale - PAFR" per le procedure di vendita superiori al valore imponibile di euro 5.000,00 approverà specifico Capitolato d'Oneri contenente le specifiche modalità degli interventi forestali che si andranno ad eseguire.

Alle misurazioni del materiale legnoso provvederanno gli addetti della "Squadra di vigilanza e supporto attività forestali" dell'Unione; all'occorrenza il personale della "Squadra di vigilanza e supporto attività forestali" potrà avvalersi degli altri addetti forestali dell'Ente con qualifica di Caposquadra. Quando il lotto boschivo è "a misura", il materiale da misurare non può essere asportato dall'imposto prima che venga misurato, pena la sospensione dei lavori ed eventuali azioni sanzionatorie.

Nei tagli secondari, di sementazione e di sgombero le piante da abbattere devono essere martellate dal personale forestale dell'Ente prioritariamente dagli addetti della "Squadra di vigilanza e supporto attività forestali".

Il personale tecnico e gli addetti della "Squadra di vigilanza e supporto attività forestali" dell'Unione possono impartire ulteriori indicazioni tecniche sulle modalità di esecuzione dell'intervento.

10. Raccolta legna morta.

La raccolta della legna "morta" è autorizzata a chiunque intenda avvalersi di tale tipologia di raccolta previo pagamento all'Ente della tariffa stabilita.

La ricevuta di versamento, nella cui causale è indicato – legna morta - costituisce titolo autorizzativo al prelievo del materiale legnoso, da esibirsi unitamente al documento d'identità, al personale di vigilanza preposto al controllo.

Il costo dell'autorizzazione è stabilito da apposita deliberazione di Giunta dell'Unione su proposta del Responsabile del Settore 1 "Forestazione e Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale - PAFR".

Il prelievo di singoli esemplari o piccoli nuclei di piante di alto fusto sradicate, inclinate, stroncate o divelte per effetto di eventi meteorologici avversi di cui all'art. 2 punto d), viene autorizzato previo pagamento del corrispettivo economico stabilito in relazione alla qualità merceologica del materiale e all'ubicazione del luogo di prelievo.

11. Modalità di pagamento

Tutti i pagamenti contemplati in queste disposizioni operative, a favore dell'Unione, senza eccezione alcuna, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite una delle seguenti modalità, indicando obbligatoriamente la casuale del pagamento:

1. Versamento diretto presso gli sportelli del Servizio Tesoreria dell'Unione
2. Bonifico bancario
3. Versamento su conto corrente postale intestato all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;
4. pagamento tramite bollettino postale intestato all'Unione.

Il Responsabile del Settore 1
Forestazione e Gestione PAFR
Dr. For. Francesco Benesperi

